



Particolarmente essa deve ritornare a se stessa:

- a) - il giudizio favorevole ottenuto nel primo grado di giurisdizione;
- b) - tutti gli elementi di fatto e diritto che concernono la vertenza, in particolare modo, i motivi ispiratori dell'accordo sindacale di cui solo a distanza di tempo si è pretestuata la invalidità, le modalità del tutto peculiari attraverso le quali, e per molto tempo, gli interessati beneficiarono come è noto dallo stesso accordo;
- c) - infine la circostanza che la I. I. S. O. I. solo nel luglio 1951 mosse contestazioni all'Istituto, e quindi non nei termini di rito, in ordine al computo del lavoro straordinario, e attese l'aprile 1953 per investire della questione anche l'A. M. I. A., mentre l'Istituto non ritenne che l'art. 13 dell'Accordo economico 27 novembre 1950 dovesse condurre ad una diversa interpretazione della "Dichiarazione delle parti";
- d) - la volontà conciliativa, mai delegata dall'Amministrazione, di risolvere, purché in modo equo, il problema, di fronte alla